



il Direttore

Gestione WEB

Al Presidente
Al Direttore Generale f.f.
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Dott. Giulio SELVAGGI
Al Direttore della Direzione Centrale Affari del Personale
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Centro Servizi Contabilità e Bilancio
Al Settore Affari Legali e contenzioso
Al Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Centro Servizi Patrimonio ed Infrastrutture
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento delle
Attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia, in nome e per conto del Presidente, al fine di dare seguito alla pubblicazione richiesta, l'allegata Delibera n. 161/2020 del 22/07/2020 - Allegato U al Verbale n. 06/2020 – concernente: “Accordo di Collaborazione e di Convenzione di ricerca tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Bari”. I contenuti dell'atto trasmesso sono elaborati dagli uffici di Presidenza.

Ad ogni buon fine, si segnala il disposto di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, in base al quale i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”.

Dott.ssa Alessia DI CAPRIO



Delibera n. 161/2020

Allegato U al Verbale n. 06/2020

Oggetto: Accordo di Collaborazione e Convenzione di ricerca tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Bari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTA la propria Delibera n. 496 del 29/11/2017, avente a oggetto l'Accordo di ricerca collaborativa tra l'Università degli Studi di Bari e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

CONSIDERATO che il predetto Accordo prevedeva la durata di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione e quindi la scadenza perverrà a breve;

CONSIDERATO che le Parti realizzano una collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, finalizzata allo svolgimento di attività d'interesse comune;

VISTA la propria Delibera n. 108/2020 del 25/05/2020, avente a oggetto la Convenzione tra INGV e Università degli Studi di Bari, in cui veniva conferito



mandato al Presidente, per la definizione dell'Accordo di Collaborazione e della Convenzione tra le sopra citate parti;

VISTO lo schema dell'Accordo di Collaborazione e della Convenzione di ricerca tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Bari;

CONSIDERATO che, con l'Accordo di Collaborazione, le parti, rafforzano e ampliano la collaborazione intrapresa e mantengono, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (DISTEGEO), la sede distaccata dell'INGV, presso cui opera il personale scientifico e/o tecnico del predetto ente;

CONSIDERATO che, con la Convenzione di Ricerca, le parti hanno la finalità di mantenere e sviluppare il sistema di monitoraggio sismico e geodetico della regione Puglia, tramite una collaborazione scientifica, sia irrobustendo la Rete OTRIONS - DISTEGEO, sia attraverso nuove installazioni di stazioni sismiche a larga e larghissima banda;

VERIFICATA la copertura finanziaria dell'importo omnicomprensivo di euro 11.000,00, sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 del C.R.A. A.C., Capitolo di Bilancio 1.04.01.01.999. (Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.);

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

Su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di Collaborazione e della Convenzione di ricerca tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Bari, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva degli atti in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 22/07/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE DI RICERCA TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO (di seguito UNIBA), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, Codice Fiscale 80002170720 rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini.

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (di seguito INGV), con sede in Roma, via di Vigna Murata n° 605, Codice Fiscale 06838821004, rappresentato dal suo Presidente prof. Carlo Doglioni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ ;

PREMESSO CHE

- l'INGV è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, in particolare l'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV rappresenta il maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a livello europeo, e, fin dalla sua nascita, ha sviluppato importanti sinergie di ricerca su tutte le linee che caratterizzavano gli istituti che vi erano confluiti;
- in particolare, l'INGV ha fortemente sviluppato la ricerca italiana nei seguenti ambiti: in sismologia, in vulcanologia, in geochimica, in geotermia, in geomagnetismo, in aeronomia, in climatologia e in oceanografia;
- l'INGV quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della Terra e degli eventi ad essa connessi;
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all' art. 2 comma 2 lettera a) “...(omissis) *promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra: -il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multi-parametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida, la conduzione di specifici laboratori, le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione di processi naturali della Terra, la raccolta e l'analisi dei dati che contribuisca al miglioramento delle conoscenze del sistema, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale, - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;*”;
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera e) “...(omissis) *pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;*”;
- l'INGV, come previsto all'art. 16 del proprio Statuto, si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri;
- l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018, disciplina le “Sedi distaccate” dell'INGV;
- l'INGV s'impegna a mantenere il più elevato livello scientifico e tecnico, anche attraverso le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- l'INGV intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e a collaborazioni scientifiche, con il fine di contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate, attraverso l'appoggio ai corsi di studio universitari, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo delle proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse da programmi nazionali, internazionali e comunitari;



- l'INGV è operatore del nodo italiano dell'European Integrated Data Archive (EIDA) di ORFEUS, infrastruttura europea per l'archiviazione e distribuzione dei dati sismici nell'ambito dell'European Plate Observing System (EPOS)
- sul territorio della Regione Puglia, nell'ambito del progetto OTRIONS (finanziato dal Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-2013 ed avente per capofila l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali), è stata realizzata una rete multi-parametrica per lo studio e il monitoraggio di rischi naturali nel canale d'Otranto e Mar Ionio.
- le stazioni sismiche della rete OTRIONS sono state integrate nella Rete Sismica Nazionale INGV nell'ambito di una convenzione tra l'INGV, il Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali (di seguito DISTEGEO);
- UNIBA e INGV hanno in essere un Accordo Quadro che ha permesso di istituire una Sede INGV presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (di seguito DISTEGEO);
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

1.– Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - Finalità

1 - La presente Convenzione ha la finalità di mantenere e sviluppare il sistema di monitoraggio sismico e geodetico della regione Puglia tramite una collaborazione scientifica tra INGV e UNIBA, sia irrobustendo la Rete OTRIONS - DISTEGEO -, che attraverso nuove installazioni di stazioni sismiche a larga e larghissima banda.

ART. 3 – Modalità attuative

Il DISTEGEO si impegna a mantenere in buona manutenzione le stazioni sismiche di sua proprietà e l'INGV si impegna a sostenere i costi di trasmissione delle stazioni verso i propri centri di acquisizione.

La presente Convenzione formalizza inoltre la relazione tra UNIBA/DISTEGEO, fornitore di dati sismometrici, e il Consorzio ORFEUS-EIDA, di cui l'INGV è operatore del nodo italiano, che ha il compito di archiviare e distribuire i dati alla comunità scientifica, definendo le condizioni con cui questi dati sono forniti e distribuiti come declinato qui di seguito:

- a. I dati della Rete OTRIONS con codice internazionale OT assegnato nell'ambito della Federazione delle Reti Sismografiche Digitali FDSN vengono condivisi in tempo reale con il nodo EIDA. DISTEGEO, attraverso il Laboratorio OTRIONS, è il proprietario di tutti i dati forniti nell'ambito del codice OT. I dati ricevuti sono archiviati, curati e distribuiti da ORFEUS via il nodo EIDA operato dall'INGV;
- b. La rete con codice OT è stato coniato da FDSN (doi:10.7914/SN/OT). DISTEGEO farà affidamento su questo *doi* garantendo l'aggiornamento e l'integrazione dei metadati;
- c. DISTEGEO dichiara di aver preso le misure ragionevoli per massimizzare la qualità dei dati e dei metadati della Rete OT e si impegna a comunicare con diligenza e tempestività cambiamenti rilevanti all'interno della rete, per aggiornare i metadati. Inoltre, DISTEGEO si impegna a supportare il nodo EIDA per la cura dei dati e alla risoluzione di problemi relativi alla rete;

- d. Nel quadro del potenziamento della rete di monitoraggio geofisico in Puglia, l'INGV si impegna a facilitare l'acquisizione in tempo reale dei dati provenienti dalle stazioni GNSS di Taranto, Maruggio e Mottola di proprietà di UNIBA provvedendo alla loro condivisione tra INGV e DISTEGEO.;
- e. INGV fornirà a DISTEGEO informazioni sull'utilizzo dei dati della rete OT e sulla loro qualità;
- f. DISTEGEO nominerà un contatto tecnico per facilitare la risoluzione dei problemi e per le necessarie collaborazioni.

ART. 4 - Norme organizzative

1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidato, per quanto riguarda UNIBA, al Prof. Andrea Tallarico, per quanto riguarda l'INGV, al Responsabile di Unità Funzionale di Grottaminarda della Sezione Osservatorio Nazionale Terremoti Dott.ssa Annamaria Vicari;

2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi;

ART 5 – Oneri

L'INGV verserà al DISTEGEO, in maniera forfetaria, la somma di euro 8.600,00 (ottomilaseicento/00) ogni anno, per le attività descritte all'art. 3.

Il codice IBAN sul quale effettuare il su citato pagamento è: IT11W0100003245430300035408 relativo al conto presso la Banca D'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, Conto di Tesoreria Unica c/c 35408

Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 per come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010. I fondi per l'esecuzione del programma di ricerca, erogati all'atto della stipula della Convenzione, saranno gestiti dal DISTEGEO, secondo le proprie norme di gestione. A questo proposito, è fatto obbligo al DISTEGEO di inviare all'INGV i seguenti documenti:

- 1) rendiconto periodico finanziario, firmato dal Responsabile Scientifico della ricerca e dal Direttore del Dipartimento.

- 2) dettagliata relazione scientifica sui lavori compiuti e sull'utilizzo dei dati provenienti dalla rete OTRIONS redatta a cura del responsabile scientifico della ricerca, alla scadenza della medesima.

7 - Oneri fiscali: le attività oggetto della presente Convenzione, in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 III comma, lettera a) e 3 I comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dall'Ente non si considera attività commerciale rientrando nell'art. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.

Articolo 6 – Durata e Recesso



1 – La presente Convenzione ha durata di 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

2 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. alla controparte ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica

3 - Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4 - In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

5 - Il recesso dell'INGV dalla presente Convenzione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

6 - Il recesso di UNIBA dalla presente Convenzione è deliberato dal consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

Articolo 7 – Sicurezza

1 - L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D.Lgs 3.8.2009, n. 106 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato.

2 - L'Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il Direttore del DISTEGEO.

3 - I datori di lavoro del DISTEGEO e dell'INGV, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente Convenzione.

4 - Il DISTEGEO assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei suoi locali.

5 - L'INGV s'impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 8 -Coperture assicurative

1 - L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali del DISTEGEO siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2 - Le parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di

sostenibilità finanziaria.

**Articolo 9 -Risultati dell'attività
(diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazioni scientifiche)**

1 - Le parti s'impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del DISTEGEO e dell'INGV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2 - Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici collaborativi, restando fermi i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto di progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 10 – Riservatezza

1 - Le Parti s'impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 -Trattamento dei dati personali

1 - Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e ss.mm.ii.

Articolo 12 – Registrazione

1 – La Convenzione, che si compone di n. 6 fogli, viene firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.



Letto, confermato e sottoscritto

Per L'Università degli Studi di Bari - Aldo Moro.

Il Rettore (Prof. Stefano Bronzini)

Per L'Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia

Il Presidente (Prof. Carlo Doglioni)



ACCORDO QUADRO TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO (di seguito UNIBA), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, Codice Fiscale 80002170720 rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini.

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (di seguito INGV), con sede in Roma, via di Vigna Murata n° 605, Codice Fiscale 06838821004, rappresentato dal suo Presidente prof. Carlo Doglioni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ ;

PREMESSO CHE

- l'INGV è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, in particolare l'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV rappresenta il maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a livello europeo, e, fin dalla sua nascita, ha sviluppato importanti sinergie di ricerca su tutte le linee che caratterizzavano gli istituti che vi erano confluiti;
- in particolare, l'INGV ha fortemente sviluppato la ricerca italiana nei seguenti ambiti: in sismologia, in vulcanologia, in geochimica, in geotermia, in geomagnetismo, in aeronomia, in climatologia e in oceanografia;
- l'INGV quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della terra e degli eventi ad essa connessi;
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all' art. 2 comma 2 lettera a) “...(omissis) promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra: -il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multi-parametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida, la conduzione di specifici laboratori, le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione di processi naturali della Terra, la raccolta e l'analisi dei dati che contribuisca al miglioramento delle conoscenze del sistema, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale, - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;”;
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera e) “...(omissis) pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;”;
- l'INGV, come previsto all'art. 16 del proprio Statuto, si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri;
- l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018, disciplina le “Sedi distaccate” dell'INGV;
- l'INGV s'impegna a mantenere il più elevato livello scientifico e tecnico, anche attraverso le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- l'INGV intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e a collaborazioni scientifiche, con il fine di contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate, attraverso l'appoggio ai corsi di studio universitari, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo delle proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse da programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- l'INGV considera uno dei compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale ed è compito delle stesse elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- le Università e l'INGV condividono la presenza delle Sedi INGV nell'ambito dei Dipartimenti Universitari, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata dell'INGV e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- lo Statuto di UNIBA prevede che l'Università contribuisca, tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale e persegua una collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni;
- in particolare, UNIBA collabora da lungo tempo con l'INGV, nel settore della Geologia, dei Terremoti, della Vulcanologia, del Rischio Geologico con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche a diffusione internazionale;
- UNIBA e INGV hanno in essere una convenzione per attività scientifiche che ha permesso di istituire una Sede INGV presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (di seguito DISTEGEO);
- UNIBA e INGV hanno in essere una convenzione per il finanziamento di n.1 (una) borsa di dottorato per il corso di Dottorato di ricerca in GEOSCIENZE (34° ciclo);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

1.– Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2 - Oggetto

1 - Al fine di rafforzare ed ampliare la collaborazione intrapresa dalle parti, il DISTEGEO consente all'INGV, per la durata del presente Accordo, di mantenere presso il DISTEGEO la sua sede distaccata (nel seguito detta "Sede"), presso cui opera il personale scientifico e/o tecnico dell'INGV.

ART. 3 - Finalità

1 - In virtù del presente Accordo, UNIBA e INGV intendono collaborare per lo svolgimento di attività comuni di ricerca mettendo a disposizione le rispettive competenze scientifiche anche per fini didattici e divulgativi. INGV contribuirà alle attività impegnandosi per proprio conto, o congiuntamente, a quanto segue:

- a) finanziare ovvero a co-finanziare ogni due anni e per la durata del presente Accordo, una borsa di dottorato destinata a ricerche su temi di interesse comune nell'ambito sismologico e altre eventuali, più in generale, in altri progetti nel campo degli aspetti geologici relativi al rischio, previo accertamento dei fondi a disposizione, sottoscrizione di apposita convenzione e in conformità con i regolamenti di Dottorato di UNIBA;

- b) svolgere nella Sede INGV tutorato di tesi di laurea e di dottorato, tirocini curriculari, e altra attività didattica tra cui progetti ed elaborati, esercitazioni, stage sui temi di interesse comune;
- c) svolgere corsi o moduli didattici nei settori caratterizzanti e professionalizzanti il percorso di studi con propri esperti che possano svolgere incarichi di insegnamento secondo le modalità definite dai Consigli di Corso di Studi e approvati dai Consigli di Dipartimento;
- d) organizzare nella Sede INGV seminari, conferenze, incontri su temi specifici in collaborazione con DISTEGEO.

ART. 4 - Norme organizzative

- 1 - L'esecuzione del presente Accordo è affidato, per quanto riguarda UNIBA, al Direttore del DISTEGEO, per quanto riguarda l'INGV, al Direttore della Sezione Osservatorio Nazionale Terremoti;
- 2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del presente Accordo, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi;
- 3 – Nell'ambito di questo Accordo ed in relazione al precedente comma 1, altre possibili forme di collaborazione vedranno l'individuazione di altri responsabili di progetto in funzione delle tematiche di comune interesse individuate.

ART. 5 – Dotazione della Sede

- 1 - Il Direttore del DISTEGEO, per favorire lo svolgimento delle attività di ricerca e didattiche, compatibilmente con quelle rispettive del Dipartimento, consente al personale della Sede l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici e generali, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.
- 2 - L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al DISTEGEO l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche assegnate anche temporaneamente in carico al personale della Sede, previa valutazione di conformità da parte del DISTEGEO e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente Accordo.
- 3 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse opportuna la realizzazione presso il DISTEGEO di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV e DISTEGEO si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di installazione e manutenzione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, e dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta ed essere preventivamente approvati dai rispettivi organi competenti.
- 4 - Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti del DISTEGEO assegnati in uso all'INGV, restano a carico del DISTEGEO. Quest'ultimo cura a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sede. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'INGV di cui al precedente comma 3 è a carico dell'INGV stessa.
- 5 - Ciascuna parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature

messe a disposizione.

6 - L'INGV ha facoltà di proporre modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sede, per la loro migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca. Fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, l'effettuazione di dette modifiche è vincolata alla loro accettazione da parte del DISTEGEO e dell'Ateneo.

ART 6 – Oneri

1 -Il DISTEGEO mette a disposizione dell'INGV i locali, le attrezzature, i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 1 e n. 2. Eventuali variazioni saranno adottate in conformità alle esigenze della Sede e del DISTEGEO previo accordo tra il Dipartimento e l'INGV, e previo accordo tra le Parti limitatamente agli spazi di cui alla lett. a) dell'Allegato n. 1.

2 -L'INGV verserà al DISTEGEO, la somma annuale di euro 2.400,00 (Duemilaquattrocento/00) a titolo di rimborso per le spese relative all'utilizzazione degli spazi ed utenze di cui all'allegato 1 Il codice IBAN sul quale effettuare il su citato pagamento è: IT11W0100003245430300035408 relativo al conto presso la Banca D'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, Conto di Tesoreria Unica c/c 35408.

3 Eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente accordo ma non specificati nel presente articolo non potranno essere iscritti nei capitoli di spesa del Fondo Ordinario dell'INGV, ma dovranno avere copertura da capitoli diversi.

4 -Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 per come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010.

5 - Oneri fiscali: le attività oggetto del presente Accordo, in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 III comma, lettera a) e 3 I comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dall'Ente non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.

Articolo 7 – Durata e Recesso

1 – Il presente Accordo ha durata di 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

2 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. alla controparte ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica.

3 - Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo

già eseguito.

4 - In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

5 - Il recesso dell'INGV dal presente Accordo è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

6 - Il recesso di UNIBA dal presente Accordo è deliberato dal consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

Articolo 8 – Sicurezza

1 - L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D.Lgs 3.8.2009, n. 106 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato.

2 - L'Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, nel Direttore del DISTEGEO.

3 - I datori di lavoro del DISTEGEO e dell'INGV, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto del presente Accordo.

4 - Il DISTEGEO assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei suoi locali.

5 - L'INGV s'impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 9 -Coperture assicurative

1 - L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali del DISTEGEO siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2 - UNIBA garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali del DISTEGEO dati in uso a INGV siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

3 - L'INGV garantisce la copertura assicurativa dei rischi d'incendio e furto per i propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile per i locali messi a disposizione dal DISTEGEO per la Sede distaccata.

4 - Le parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di

sostenibilità finanziaria.

**Articolo 10 -Risultati dell'attività
(diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazioni scientifiche)**

1 - Le Parti s'impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del DISTEGEO e dell'INGV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2 - Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici collaborativi, restando fermi i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto di progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 11 - Attività didattica e divulgativa

1 - L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e divulgativa del DISTEGEO. L'eventuale collaborazione avverrà nel rispetto delle disposizioni universitarie e delle normative vigenti.

2 - UNIBA può affidare incarichi di insegnamento a titolo gratuito a personale di ricerca dell'INGV. Il conferimento dell'incarico a titolo gratuito viene deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato. Il conferimento dell'incarico viene proposto dal Consiglio di Corso di studio interessato al Dipartimento dopo che, nell'ambito della programmazione didattica di sua competenza, il Dipartimento abbia verificato la non disponibilità alla copertura didattica da parte del proprio personale docente.

Articolo 12 – Personale

1 - All'atto della stipula del presente Accordo operano nella Sede le unità di personale INGV specificate nell'Allegato n. 3. Eventuali variazioni a tale allegato saranno comunicate al Direttore del DISTEGEO dal Direttore Generale dell'INGV.

2 - INGV e i Dipartimenti di UNIBA coinvolti in eventuali progetti di ricerca comuni s'impegnano a comunicare annualmente agli Organi di governo dell'Ateneo l'elenco dei docenti partecipanti a progetti di ricerca proposti dall'INGV e finanziati, il titolo dei progetti, l'ammontare del finanziamento e la specifica

indicazione del tempo-uomo ad essi dedicato.

3 - Fermo restando il disposto dell'art. 5.1, qualora si ravvisasse l'opportunità di aumentare il numero di ricercatori e tecnici afferenti alla Sede o di estendere il presente Accordo ad altre Sezioni INGV o ad altro personale della medesima Sezione, le parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico protocollo aggiuntivo.

4 - Il DISTEGEO s'impegna a garantire al personale dell'INGV l'accesso alla Sede con le stesse regole in vigore per il proprio personale.

Articolo 13 – Riservatezza

1 - Le Parti s'impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 14 -Trattamento dei dati personali

1 - Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e ss.mm.ii.

Articolo 15 – Registrazione

1 – L'Accordo, che si compone di n. 9 fogli, viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 ~~redatta in numero 2 originali~~ e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'Università degli Studi di Bari - Aldo Moro.

Il Rettore (Prof. Stefano Bronzini)


Per L'istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia

Il Presidente (Prof. Carlo Doglioni)



Allegato n. 1 -Locali e servizi del DISTEGEO messi a disposizione dell'INGV

- a) Ufficio dotato di due studi e due laboratori di cui si allega planimetria
- b) Biblioteca
- c) Pulizia locali



Allegato n. 2-Utenze del DISTEGEO messe a disposizione dell'INGV

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento
- c) Acqua
- d) Impianto telefonico
- e) Collegamento Internet